



IL PRESIDENTE

Prot. n. 30/FL/SC/SS/ldv-11

Roma, 2 maggio 2011

**Oggetto: sanzioni Patto di stabilità interno**

Egregio Ministro,

il decreto legge 78 del 2010 all'articolo 14 comma 3 inasprisce la sanzione del patto di stabilità, in particolare dispone che l'ente che non ha rispettato il Patto di stabilità interno subirà una riduzione dei trasferimenti in misura pari alla differenza tra il risultato conseguito e l'obiettivo programmatico prefissato.

Molti Comuni hanno segnalato all'Associazione che non hanno potuto rispettare il Patto di stabilità interno per l'anno 2010 perché hanno dovuto fronteggiare impegni presi con le imprese e soprattutto dare risposta alle emergenze del territorio e della popolazione.

La riduzione delle risorse per gli Enti che hanno sfiorato il patto di stabilità può comportare l'azzeramento dei trasferimenti anche per diversi anni, portando così il Comune ad un inevitabile dissesto.

L'Associazione ha più volte denunciato l'insostenibilità e l'irragionevolezza di questa specifica sanzione, anche alla luce del danno che può procurare all'ente. Lo sfioramento complessivo inoltre, come dimostrato negli anni, è ampiamente compensato dal superamento dell'obiettivo assegnato al comparto. Si condivide l'opportunità dell'esistenza di un sistema sanzionatorio, ma il meccanismo diventa inefficace se provoca un danno finanziario maggiore di quello che dovrebbe recuperare.

A seguito della risposta del Sottosegretario Giorgetti all'interrogazione dell'Onorevole Rubinato (5-04443) inerente il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2010, in cui si dichiara di condividere la preoccupazione che il vigente quadro normativo potrebbe creare difficoltà per alcuni enti locali

nell'approvazione dei bilanci di previsione 2011, e si dà la disponibilità a rivedere la disciplina sanzionatoria qualora non abbia necessità di copertura finanziaria, Le chiedo di valutare la possibilità di estendere anche ai Comuni la norma inserita nel decreto legge n. 225/2010 cd milleproroghe per il sistema sanzionatorio delle Regioni.

Il nuovo sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno della Regione prevede che nell'anno successivo allo sfioramento la regione non impegni spesa corrente in misura superiore all'importo minimo annuale dell'ultimo triennio, non ricorra all'indebitamento per gli investimenti, e non proceda ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. L'ente deve fornire la certificazione del rispetto delle sanzioni sopra enunciate e nel caso in cui non venga fornita la certificazione scatta il taglio dei trasferimenti per un importo pari allo sfioramento.

Le allego la nostra proposta di emendamento per modificare la disciplina delle sanzioni del patto di stabilità al fine di uniformare il sistema sanzionatorio delle autonomie locali.

Certi della sua sensibilità alla questione posta e del suo intervento immediato, le porgo i più cordiali saluti.

*f.to* Sergio Chiamparino

---

On. Giulio Tremonti  
Ministro dell'Economia e delle Finanze  
Via XX Settembre, 97  
00187 Roma

### **Proposta emendamento**

Alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è inserito il comma 119 è così sostituito:

“119. Dall'anno 2010 i Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni :

- a) impegnare le spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio
- b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), e c). La certificazione è trasmessa entro i 10 giorni successivi a ciascun trimestre al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione i Comuni si considerano inadempienti a tutti gli effetti.

Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 3, dell'art.14 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scattano decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.”